

STATUTO “APS FRUZ DI MONT”

ART. 1 – Denominazione e sede

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs 117/2017 e della normativa in materia, l'Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta denominata:

<< APS Fruz di Mont >>

con sede in Viale dei Martiri 1, nel Comune di Sutrio (UD).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità

1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche, di promozione e utilità sociale.

2. Le finalità che si propone sono in particolare:

- Promuovere, sostenere, istituire e gestire gruppi di gioco e gruppi di educazione parentale per giovani in età prescolare e scolare ispirati alle pedagogie di Montessori, Steiner, Asilo nel Bosco, scuola di Counseling, Educazione Emozionale e ad altri metodi educativi finalizzati all'attuazione della completa formazione dell'essere umano nel rispetto dell'autonomia, della libertà e della responsabilità individuale (che sono condizioni per la realizzazione e l'espressione delle potenzialità umane e per l'affermazione concreta dei diritti dell'infanzia);
- Promuovere iniziative didattiche (laboratori, seminari, corsi) ed attività ludico-ricreative e sportive che favoriscano la conoscenza e l'integrazione fra bambini e famiglie sul territorio e lo scambio intergenerazionale (eventi, feste, escursioni, manifestazioni);
- Promuovere negli adulti la riflessione e il confronto sulle tematiche educative;
- Promuovere la collaborazione tra famiglie, anche con diversa appartenenza culturale.

3. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà:

- Indire seminari e conferenze sui temi dell'infanzia, della crescita e dello sviluppo dell'individuo in genere.
- Realizzare progetti e piani formativi ispirati a varie pedagogie e metodi educativi, anche attraverso l'impiego di materiali specifici e persone dotate di idonea formazione.
- Realizzare attività ricreative, artistiche, culturali e di animazione nei confronti di bambini e/o adolescenti.
- Attuare la formazione di educatori attraverso personale esperto.
- Promuovere corsi rivolti a genitori, famiglie e adulti in genere.
- Raccogliere fondi finalizzati esclusivamente agli scopi dell'Associazione medesima.
- Gestire direttamente e/o in modo congiunto con altri enti (del Terzo settore o Privati o Pubblici) servizi, anche in forma convenzionata con enti pubblici, utili al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.
- Mettersi in rete e collaborare con altri Enti che gestiscono scuole di ispirazione montessoriana e non solo.
- Iscrivere e collaborare con associazioni a livello nazionale e internazionale che promuovono il

pensiero montessoriano e non solo.

Tali attività sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5, c. 1, lett. da a) a z) del D.Lgs. 117/2017:

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Lo svolgimento delle attività di cui sopra avviene prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.

4. I progetti di cui sopra potranno essere realizzati presso la sede dell'Associazione, oppure presso altri luoghi ritenuti idonei, compreso il domicilio dei bambini.

5. Per attuare le iniziative e le attività di cui sopra, l'Associazione potrà svolgere attività commerciali e produttive a carattere marginale e nella misura strettamente necessaria al raggiungimento degli scopi sociali, aderire e collaborare con altre associazioni che hanno simili finalità anche se in forme diverse, nonché usufruire di tutti i contributi e/o agevolazioni previste dalle leggi e messi a disposizione da privati o da enti pubblici, sia nazionali che internazionali.

6. Tutte le attività dell'Associazione potranno essere svolte mediante proprie strutture o nelle forme e nei modi previsti dalla legge nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

7. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni consentite dalle leggi vigenti, di natura mobiliare, immobiliare e/o finanziaria ritenute utili o necessarie allo scopo.

8. L'Associazione potrà richiedere l'iscrizione presso albi e/o registri delle Associazioni tenuti dagli enti pubblici secondo norme di legge in vigore e potrà stipulare convenzioni sia con gli enti pubblici medesimi che privati.

9. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

10. L'Associazione può esercitare a norma dell'art. 6 del D.Lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

11. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del D.Lgs 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 - Soci

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande (in forma scritta) di ammissione è l'Organo di

amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

L'ammissione a socio dovrà essere richiesta a un membro dell'Organo di amministrazione in forma scritta dalla persona interessata o dal legale rappresentante delle persone giuridiche. L'Organo di amministrazione può eventualmente respingere la domanda di ammissione nel caso vi sia un'incompatibilità nei fini e/o nei principi che fondano l'Associazione. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro 60 giorni. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. L'avvenuta ammissione a socio ha effetto all'atto del versamento della quota sociale.

3. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

4. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

ART. 4 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2. Essi hanno diritto di votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati.

3. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

4. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità: presa visione diretta presso la sede dell'Associazione.

5. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

6. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione.

ART. 5 - Recesso ed esclusione del socio

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione.

2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e

documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'Art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

6. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 7 - Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di Controllo se richiesto (vedi Art. 30, c. 2, del D.Lgs. n. 117/2017)
- Revisore Legale dei Conti se richiesto (vedi Art. 31, c. 1, del D.Lgs. n. 117/2017).

2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori;

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario.

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 - Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'Art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello statuto (ex Art. 21 comma 2 del C.C.);
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- Delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 comma 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Validità Assemblee

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, di un altro associato.
2. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
3. L'Assemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
5. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 11 - Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12 – Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione è composto da 3 a 5 membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'Art. 2382 del C.C. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
2. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. L'Organo di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente quale rappresentante legale.
5. L'Organo di amministrazione dura in carica per 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13 - Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede l'Organo di amministrazione e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e l'Organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.
3. Il Presidente dell'Organo di amministrazione rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione.
4. Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione, in casi eccezionali di

necessità ed urgenza, egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dall'Organo di amministrazione appena possibile.

5. Il Presidente sorveglia l'andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e del regolamento.

6. Previa autorizzazione dell'Organo di amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri a un altro membro del Consiglio nonché con speciale procura, per atti particolari o categorie di atti omogenei, ad un altro socio o dipendente.

7. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci.

8. Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci, preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni.

9. L'Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza, può revocare il Presidente.

ART. 14 – Organo di Controllo

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30, c. 2, del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico.

ART. 15 – Revisore Legale dei Conti

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31, c. 1, del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore Legale dei Conti.

ART. 16 – Il Vicepresidente dell'Organo di amministrazione

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell'adempimento del Presidente.

ART. 17 – Il Segretario dell'Organo di amministrazione

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze delle Assemblee degli Associati e dell'Organo di amministrazione, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali dell'Associazione. Egli coadiuva il Presidente e l'Organo di amministrazione nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

ART. 18 - Risorse economiche e patrimonio

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- Quote e contributi degli associati;
- Eredità, donazioni e legati;
- Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- Contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e

sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso la sede dell'Associazione stessa e consultabile, su richiesta, dagli aderenti.

2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

5. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 19 - Rendiconto economico-finanziario

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dall'Organo di amministrazione nelle forme previste dall'Art. 13, c. 1 e 2 e dall'Art. 14, c. 1 del D.Lgs. 117/2017 e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 10 del presente statuto.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 - Disposizioni finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.